

**COMUNE DI TORRE S. SUSANNA**

**(Provincia di Brindisi)**

**ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI**

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA  
DOMICILIARE ALLE PERSONE ANZIANE (A. D. I.) ED ALLE  
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI**

**ART. 1**

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui deve uniformarsi la gestione d'erogazione ed i criteri di accesso agli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata a favore di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, residenti nel territorio comunale.

Il Comune persegue attivamente l'integrazione dei servizi socio assistenziali con i servizi sanitari, giusto accordo con l'ASL BR/1 sottoscritto in data 25.10.1996.

**ART. 2**

**PRINCIPI E FINALITA' DEL SERVIZIO A.D.I.**

Gli interventi previsti dal presente regolamento perseguono le seguenti finalità:

- Tutelare la dignità e l'autonomia delle persone anziane e non autosufficienti, prevedendone gli stati di disagio e promuoverne il benessere psico – fisico tramite una risposta personalizzata ai bisogni;
- Migliorare la qualità di vita dell'anziano o del non autosufficiente mantenendo al proprio domicilio persone che altrimenti verrebbero istituzionalizzate;
- Rassicurare le famiglie e renderle pienamente collaborative in un corretto scambio tra supporto formale ed informale;
- Fornire al medico di medicina generale un concreto supporto per continuare la sua opera di punto di riferimento primario per l'anziano e la sua famiglia;
- Avere cura dell'anziano e della persona non autosufficiente al fine di evitare e prevenire la perdita totale dell'autosufficienza;
- Integrare i Servizi Sociali e Sanitari nell'ambito territoriale dell'Azienda USL;

- Valorizzare l'apporto del volontariato.

### **ART. 3 DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Gli interventi previsti dal presente regolamento sono rivolti alle persone non autosufficienti bisognose di assistenza socio – sanitaria continuata, oltre che agli anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età e siano residenti nel Comune di Torre S. Susanna.

Al servizio sono ammissibili anche i cittadini affetti di patologie caratteristiche dell'età senile: Esiti da Ictus, demenza precoce, morbo di Alzheimer o coloro che trovansi in una delle condizioni previste dalla L. R. n. 49/81 e/o successive modificazioni o integrazione, nonché cittadini affetti da patologie sclerosi multipla e morbo di Parkinson.

La condizione di non autosufficiente deve essere definita mediante valutazione effettuata dall'equipe interdisciplinare della Unità Valutativa Geriatrica. Delle richieste di Assistenza Domiciliare Integrata verrà formulata una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:

- Assenza o carenza di familiari;
- Condizioni di stati di solitudine ed isolamento;
- Stato di malattia o invalidità che comporti la perdita dell'autosufficienza temporanea o permanente dell'utente;
- Stati particolari di bisogno o di necessità.

Nell'ammissione agli interventi sono previsti con priorità le seguenti situazioni:

- Anziani o persone non autosufficienti colpiti da Morbo di Alzheimer;
- Anziani o persone non autosufficienti colpiti da cerebropatie invalidanti, con particolare riguardo agli esiti da Ictus cerebrale;
- Anziani o persone non autosufficienti affetti da demenza senile grave o da pluripatologie invalidanti; anziani ultra sessantacinquenni con grave limitazione dell'autonomia per lo svolgimento degli ordinari atti della vita quotidiana, fatta salva la possibilità per l'Unità Valutativa Geriatrica di valutare, in riferimento alla gravità e particolarità del contesto socio – ambientale della persona, motivate situazioni di urgenza della prestazione.

### **ART. 4 PRINCIPI**

Il sistema di erogazione degli interventi di Assistenza Domiciliare si conforma ai principi di universalità, uguaglianza e imparzialità.

L'Amministrazione Comunale garantisce la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione in relazione alle condizioni personali e sociali, peculiari ad ogni singolo caso.

I componenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti devono attenersi a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.

## **ART. 5 CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'**

I soggetti di cui all'art. 3 sono considerati assistibili qualora si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo criteri di valutazione previsti dal presente regolamento.

Per situazione di bisogno si intende la sussistenza ed incapacità di provvedere a se stessi.

## **ART. 6 DOMANDA DI ASSISTENZA**

L'A.D.I. può essere avviata:

- 1) Su richiesta da parte dell'interessato;
- 2) Su richiesta da parte di un componente della famiglia;
- 3) Sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza il servizio, nell'ambito della propria attività;
- 4) Su segnalazione di altri servizi o utenti.

Le richieste dovranno essere prodotte su modello predisposto dall'Amministrazione e dovranno contenere:

1. Esatte generalità del richiedente;
2. Il tipo di prestazione richiesta;
3. Certificazione medica attestante lo stato di salute del richiedente;
4. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi (modd. 730 – 740 – CUD – 2001) dell'interessato e di tutti i componenti il nucleo familiare;
5. In mancanza di questa, della dichiarazione di esenzione dell'obbligo di presentazione.

## **ART. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE**

La procedura per l'ammissione si articola come di seguito specificato:

- Visita domiciliare dell'Assistente Sociale per una verifica dei bisogni e delle modalità di intervento;
- Compilazione della scheda da cui si rilevi la situazione globale dell'interessato sotto il profilo sanitario, ambientale, sociale ed assistenziali;
- Comunicazione all'utente di accettazione della richiesta;
- Avvio del servizio secondo un piano di lavoro concordato dall'Unità Valutativa Geriatrica.

## **ART. 8**

### **UNITA' VALUTATIVA GERIATRICA**

L'U.V.G. è coordinata dal dirigente del distretto socio - sanitario di competenza ed è composta dalle seguenti figure professionali:

1. Un Geriatra;
2. Un infermiere professionale;
3. Un terapeuta della riabilitazione,
4. Due Assistenti Sociali di competenza del Comune.

L'U.V.G. formulerà, sulla base del fabbisogno del singolo paziente, un piano assistenziale.

## **ART. 9**

### **TIPOLOGIA DEI SERVIZI DI A. D. I.**

Le prestazioni di A.D.I. vengono programmate una volta che, da parte dell'U.V.G., sia stata effettuata la valutazione multi dimensionale geriatrica e sia stato definito il piano di intervento individualizzato. Esse comprendono i seguenti interventi:

- **Di tipo domestico:** governo della casa, lavaggio e rammendo biancheria, preparazione dei pasti caldi;
- **Di tipo socio – assistenziale:** aiuto per il disbrigo di pratiche amministrative, cura dei rapporti con i familiari e la comunità, interventi atti a favorire l'occupazione del tempo libero e la presenza degli utenti alle attività ricreative e culturali organizzate entro e fuori del territorio e nei centri di aggregazione, aiuto nell'igiene personale;
- **Di tipo igienico e sanitario:** controllo delle condizioni igieniche dell'ambiente, informazione di educazione igienica, collaborazione nel trattamento terapeutico prescritto dal medico di base, prestazioni riabilitative e riattivanti sotto il controllo del personale medico, come previsto dalle vigenti norme;
- **Servizio di tele soccorso e tele assistenza** che si propone lo scopo di fornire una copertura assistenziale operante mediante telefono, a favore di persone anziane che per l'età avanzata, le condizioni psicofisiche, lo stato di solitudine, presentano situazioni di rischio potenziale, rispetto al quale la struttura operativa della tele assistenza costituisce fattore di riassicurazione, controllo e garanzia per l'emergenza.

## **ART. 10**

### **DIRITTI E DOVERI DELL'UTENZA**

Chiunque usufruisca dell'ADI è tenuto secondo un criterio di capacità economica a contribuire al costo del servizio, versando la quota retta attraverso l'Ufficio Economato.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rivalersi, a fronte di inadempienze dell'obbligo di cui al comma 1°, su beni dell'assistito, degli assoggettati, degli eredi o di sospendere il servizio.

L'Amministrazione Comunale garantisce il servizio sulla base delle proprie risorse economiche.

Per un migliore svolgimento del servizio l'utente è tenuto a:

- Confermare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando l'apposito modulo giornaliero;
- Avvertire l'Assistente SOCIALE o il Dirigente del distretto Socio - Sanitario nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio;
- Non chiedere al personale prestazioni fuori orario (anche a pagamento) né prestazioni non previste dal mansionario;
- Non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio;

Eventuali reclami inerenti al servizio e al personale addetto devono essere presentati, per iscritto, e indirizzati all'Assessore al ramo e all'Assistente Sociale.

## **ART. 11 DIRITTI E DOVERI DELL'OPERATORE**

Il personale in servizio rappresenta, nello svolgimento delle mansioni, l'Ente e, come tale, è vincolato al rispetto delle norme dettate in materia dall'Ente, anche per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione; pertanto egli è tenuto a:

1. Tenere con cura il modulo giornaliero, compilarlo e farlo firmare di volta in volta dall'utente;
2. Avvertire i responsabili dell'assenza dell'utente per adeguare prontamente il calendario di lavoro;
3. Non trasportare l'utente con il proprio mezzo, né in forma gratuita né a pagamento salvo che i rischi per le persone trasportate siano coperti da apposita polizza assicurativa e l'operatore sia debitamente autorizzato;
4. Non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato; variazioni di calendario saranno possibili in situazioni di emergenza che verranno comunicate tempestivamente ai responsabili;
5. Non fornire agli utenti recapiti privati;
6. Mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale;
7. Partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

## **ART. 12 CESSAZIONE E RIDUZIONE DEL SERVIZIO A.D.I.**

Il servizio A.D.I. può cessare o essere ridotto in caso di:

- Richiesta scritta dell'utente;
- Decesso o ricovero definitivo presso istituti;
- Qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio;

- Qualora l'utente si assenti ripetutamente e in maniera ingiustificata nell'orario del servizio senza previa comunicazione.

### **ART. 13**

#### **SISTEMA TARIFFARIO**

Il sistema tariffario del Comune permette alla persona anziana o non autosufficiente ed ai loro familiari di continuare a mantenere condizioni di vita adeguata, consentendo, attraverso la parametrizzazione della tariffa all'effettiva capacità economica posseduta, l'accesso ai servizi di assistenza domiciliare.

Il Servizio ADI, è stato programmato dal Comune in via sperimentale e con propri fondi e si è distinto in più servizi a valere dal 1.01.2003, a costi differenti.

Vi sarà la compartecipazione degli utenti con costi a carico per:

#### **1) Servizio di tipo Domestico e tipo Socio Assistenziale.**

- €. 2,00 ad ora per un massimo di dieci ore settimanali per famiglia, con un reddito fino a €. 5.000,00 lordi, (tale quota è fissata per tutte le patologie descritte all'art. 3 e sprovvisti di pensione di accompagnamento);
- €. 3,00 ad ora per un massimo di 10 ore settimanali per famiglia, con un reddito da €.10.000,00 lordi;
- €. 4,00 ad ora per un massimo di 10 ore settimanali per famiglia con un reddito da €. 15.000,00;
- €. 5,00 ad ora per un massimo di 10 ore settimanali per famiglia, con un reddito superiore a €. 15.000,00.

#### **2) Servizi di tipo sanitario (infermieristico e fisioterapico) sarà curato dall'A.S.L. di Tele – Soccorso e Tele – Assistenza.**

### **ART. 14**

#### **DURATA DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO**

Le prestazioni del Servizio A.D.I. vengono erogate per una durata determinata in relazione alle esigenze e alle necessità dell'utente e secondo i programmi definiti dal Funzionario Responsabile del Servizio, tale servizio a pagamento e sarà inserito nei servizi a domanda individuale.

### **ART. 15**

#### **LOCALIZZAZIONE**

Il Servizio A. D. I. è localizzato presso l'Assessorato comunale delle Politiche Sociali e si svolgerà con la vigilanza e sotto la responsabilità del responsabile del Distretto, di concerto con il Funzionario responsabile del Settore medesimo.

**ART. 16**  
**MODALITA' DI PAGAMENTO**

La quota a carico degli assistiti è pagata, in via anticipata entro il 10 di ogni mese, tramite l'economista del Comune. Il mancato pagamento della retta entro detto termine, e la protratta ingiustificata morosità, danno luogo al provvedimento di sospensione del servizio erogato.